



# Tribunale di Barcellona P.G.

*Presidenza*

DECRETO N. 40

Rilascio Certificati Fallimentari

Visto il D.P.R. n. 581/95 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 580/93, in materia di istituzione del registro delle Imprese):

Rilevato che la tenuta del Registro delle Imprese è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale capoluogo di Provincia;

Visti gli artt. 16 e 17 R.D. n. 267/1942;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla istituzione del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, il Tribunale di Barcellona P.G. trasmette telematicamente e con immediatezza tutte le comunicazioni concernenti la pendenza di procedure concorsuali a carico di società ed imprese;

Visto l'art. 47 D. Lgs. 5/2006, in materia di  *riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*  che ha abolito il Pubblico Registro dei Falliti, precedentemente tenuto dagli uffici giudiziari;

Ritenuto, conseguentemente, che la funzione di pubblicità notizia deve ritenersi trasferita alle Camere di Commercio - Ufficio delle Imprese, presso il quale confluiscono tutti i dati a livello nazionale;

Considerato che, Infocamere, per conto delle Camere di Commercio italiane, ha istituito il servizio VerifichePA, per far fronte al principio di decertificazione di cui all'art. 15 l. 183/2011;

Rilevato che il servizio VerifichePA permette alle Pubbliche Amministrazioni:

- di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese;

- di consultare, per fini ispettivi e di controlli a campione, la documentazione d'impresa, di cui all'art. 43-bis, lettera a) D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, l. 180/2011, consentendo l'acquisizione di certificazioni e documenti relativi ai procedimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

- di dare risposta a quanto previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, fornendo gli elenchi delle caselle di Posta Elettronica Certificata contenute nel Registro delle Imprese;

Ritenuta la competenza delle Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il registro delle Imprese, al rilascio di certificazioni richieste, sia da privati sia da Pubbliche Amministrazioni.

p.q.m.

Dispone, a decorrere dal 8/6/2020 l'esonero da parte della Cancelleria Fallimentare del Tribunale dall'obbligo del rilascio a privati di certificati fallimentari, essendo la relativa funzione trasferita alle Camere di Commercio - Registro delle Imprese, ove confluiscono tutti i dati a livello nazionale, fatte salve specifiche esigenze che potranno essere adeguatamente rappresentate dall'istante all'Ufficio.

Dispone che la Cancelleria Fallimentare del Tribunale provveda al rilascio a privati di certificati fallimentari nei casi in cui sussistano specifiche ed oggettive esigenze adeguatamente documentate dal privato istante.

Dispone, a decorrere dal 8/6/2020, l'esonero da parte della Cancelleria Fallimentare del Tribunale dall'obbligo del rilascio a Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi di certificati fallimentari, essendo la relativa funzione trasferita alle Camere di Commercio - Registro delle Imprese -, ed essendo consultabile il relativo registro attraverso il portale "VerifichePA";

Dispone la trasmissione del presente al Sig. Dirigente, al Sig. Direttore Amministrativo responsabile delle Cancellerie Civili ed al Sig. Funzionario responsabile della Cancelleria Fallimentare.

Dispone la comunicazione del presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Dispone la comunicazione del presente al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Tribunale.

Barcellona P.G., 28/05/2020

*il presidente*  
*(Giovanni De Marco)*  
